



# **REGOLAMENTO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI NEI COLLEGI CONSULTIVI TECNICI E REGOLE DI FUNZIONAMENTO**

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2024/73 del 19/12/2024

## **REGOLAMENTO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI NEI COLLEGI CONSULTIVI TECNICI E REGOLE DI FUNZIONAMENTO**

Articolo 1	Ambito di applicazione
Articolo 2	Funzioni e attività del Collegio consultivo tecnico
Articolo 3	Processo decisionale del Collegio consultivo tecnico
Articolo 4	Determinazioni del collegio consultivo tecnico
Articolo 5	Formazione del Collegio Consultivo Tecnico
Articolo 6	Requisiti professionali e casi di incompatibilità del Presidente e dei componenti del CCT
Articolo 7	Decadenze
Articolo 8	Comunicazioni del Presidente all'Osservatorio
Articolo 9	Compenso del Presidente e dei componenti del CCT
Articolo 10	Costituzione facoltativa del collegio consultivo tecnico
Articolo 11	Scioglimento del collegio consultivo tecnico
Articolo 12	Rinvii

### **Articolo 1**

#### **Ambito di applicazione**

1. È fatto obbligo di costituzione del Collegio Consultivo Tecnico (CCT), ai sensi dell'art. 215 del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti) per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche, ivi inclusi i lavori di manutenzione programmata, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea e di forniture e servizi di importo pari o superiore a € 1.000.000,00. Sono pertanto esclusi da tale ambito di applicazione gli affidamenti relativi a lavori di manutenzione ricorrente.
2. Rientrano nell'ambito di applicazione i contratti stipulati attraverso Accordi Quadro con uno o più operatori economici.
3. Nel caso di Accordi Quadro stipulati con un singolo operatore economico l'importo di riferimento è quello dell'Accordo Quadro stesso. Nel caso di Accordi Quadro stipulati con più operatori economici, l'importo di riferimento è quello dei singoli Contratti Attuativi.
4. Nel caso in cui il RUP dell'Accordo Quadro non coincida con il/i RUP dei singoli contratti attuativi, il RUP dell'Accordo Quadro provvederà alla costituzione del CCT, nonché a presenziare al verbale di costituzione e a dare comunicazione al CCT dei RUP incaricati di ogni singolo Contratto Attuativo perfezionato.
5. La fase successiva alla costituzione del CCT, secondo il presente Regolamento, nonché la definizione e l'erogazione dei compensi dei componenti dei collegi consultivi tecnici, è gestita dai RUP dei singoli Contratti Attuativi.
6. Nel caso di affidamenti aggiudicati per lotti distinti, la costituzione del CCT è obbligatoria con riferimento ai soli lotti di importo pari o superiore alle soglie di cui al precedente comma 1, senza riguardo al valore complessivo della totalità di tali lotti.

## **Articolo 2**

### **Funzioni e attività del Collegio consultivo tecnico**

1. Il CCT esprime pareri o, in assenza di una espressa volontà contraria, adotta determinazioni aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-*ter* del codice di procedura civile. Se la pronuncia assume valore di lodo contrattuale, l'attività di mediazione e conciliazione è comunque finalizzata alla scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte.
2. L'inosservanza dei pareri o delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali. L'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità per danno erariale, salva l'ipotesi di condotta dolosa.
3. L'acquisizione del parere del collegio consultivo tecnico è obbligatoria nei casi di sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14, nonché nei casi dei contratti relativi a servizi e forniture di cui all'articolo 121, comma 11, secondo periodo.
4. Se, per qualsiasi motivo, i lavori non possono procedere con il soggetto designato, prima di risolvere il contratto l'ASP acquisisce il parere del collegio consultivo tecnico, anche in ordine alla possibilità che gravi motivi tecnici ed economici rendano preferibile la prosecuzione con il medesimo soggetto.

## **Articolo 3**

### **Processo decisionale del Collegio consultivo tecnico**

1. Il procedimento per l'espressione di pareri o di determinazioni del CCT può essere attivato da ciascuna delle parti o da entrambe congiuntamente con la presentazione di un quesito scritto attraverso formale richiesta direttamente al CCT e all'altra parte. In ogni caso, rimane l'onere di iscrivere le riserve.
2. Le richieste di parere o determinazioni del CCT devono essere corredate di tutta la documentazione necessaria a illustrare le ragioni della contestazione precisando quale sia la domanda proposta.
3. Nell'adozione delle proprie determinazioni, il Collegio consultivo può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto. Le modalità di operatività da remoto sono stabilite dal Comitato stesso.
4. Fermo quanto specificamente disposto nel verbale d'insediamento sulle modalità di svolgimento del contraddittorio, è comunque facoltà del Collegio procedere ad audizioni informali delle parti o convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. Rimane comunque esclusa la possibilità di disporre consulenza tecnica d'ufficio.

## **Articolo 4**

### **Determinazioni del collegio consultivo tecnico**

1. Quando l'acquisizione del parere non è obbligatoria, le determinazioni del collegio consultivo tecnico assumono natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-*ter* del c.p.c. se le parti, successivamente alla nomina del Presidente e non oltre il momento dell'insediamento del collegio, non abbiano diversamente disposto.
2. Se le parti, ai sensi di quanto disposto dal comma 1, escludono che la pronuncia possa

valere come lodo contrattuale, il parere, anche se facoltativo, produce comunque gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 215 del Codice.

3. Le determinazioni aventi natura di lodo contrattuale sono impugnabili nei casi e nei modi indicati dall'articolo 808-*ter*, secondo comma, del codice di procedura civile.
4. Le determinazioni del Collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione del quesito, se formulato congiuntamente dalle parti, ovvero dal momento in cui si è perfezionata la formulazione di più quesiti distintamente formulati dalle parti in ordine a una medesima questione. Le determinazioni possono essere rese con motivazione succinta che, se del caso, può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. In caso di motivata necessità e urgenza le determinazioni possono essere adottate, anche con motivazione succinta, entro cinque giorni dalla comunicazione dei quesiti

## **Articolo 5**

### **Costituzione del Collegio Consultivo Tecnico**

1. Il Collegio consultivo tecnico deve essere costituito a iniziativa dell'ASP di Reggio Emilia prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data.
2. Il Collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'affidamento e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.
3. I componenti del CCT possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone a esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal successivo articolo 6, e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti del CCT di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine definito dal precedente comma 2, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Comune di Reggio Emilia o dalla Regione Emilia Romagna ovvero, per le opere di interesse nazionale, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Ai componenti del Collegio consultivo tecnico non compete la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio (ai sensi dell'articolo 813, secondo comma, del codice di procedura civile).
5. Il CCT si intende istituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del presidente. Entro i successivi quindici giorni dall'accettazione deve tenersi una seduta d'insediamento del Collegio alla presenza dei legali rappresentanti delle parti, o loro delegati forniti di procura, tenuti a rendere a verbale dichiarazione in merito alla eventuale volontà di non attribuire alle pronunce del Collegio valore di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-*ter* del codice di procedura civile. In tale caso, si procede alla definizione dei termini e delle modalità di svolgimento del contraddittorio ai sensi dell'art. 816-*bis* del c.p.c., con specificazione del giorno da cui decorre il termine di quindici giorni per la pronuncia del lodo. Nel verbale della seduta di insediamento, tenuto conto dell'oggetto e della complessità del contratto, sono definite la periodicità e le modalità di svolgimento delle riunioni e degli eventuali sopralluoghi.

6. Per gli affidamenti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, che presentino un importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 1, comma 1, le parti sono tenute a stipulare un apposito atto aggiuntivo nel quale procedono alla costituzione del CCT.

### **Articolo 6** **Requisiti professionali e casi di incompatibilità del Presidente e dei componenti del CCT**

1. Nelle more della pubblicazione delle Linee guida adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:
  - a) i requisiti professionali del Presidente e dei componenti del CCT sono quelli indicati all'art. 2.4 delle linee guida approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 17 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2022, anche successivamente modificate;
  - b) le cause di incompatibilità del Presidente e dei componenti del CCT sono quelle indicate all'art. 2.5 delle linee guida approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 17 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2022, anche successivamente modificate.

### **Articolo 7** **Decadenze**

1. Ogni componente del Collegio consultivo tecnico non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di dieci incarichi ogni due anni. In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del Collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo.
2. Costituisce causa di responsabilità nei confronti delle parti esclusivamente il ritardo ingiustificato nell'adozione delle determinazioni; in tal caso, ASP può assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del Collegio.

### **Articolo 8** **Comunicazioni del Presidente all'Osservatorio**

1. Il Presidente del CCT è tenuto a trasmettere all'Osservatorio permanente, istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, gli atti di costituzione e di scioglimento del Collegio e le principali pronunce assunte dal Collegio.

### **Articolo 9** **Compenso del Presidente e dei componenti del CCT**

1. Al Presidente e ai componenti del CCT è riconosciuto un compenso, a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna, proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte.
2. Nelle more della pubblicazione delle Linee guida adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il compenso del Presidente e dei componenti del CCT è

costituito da una parte fissa e da una parte variabile.

3. La parte fissa del compenso dei componenti del CCT non può complessivamente, con riferimento all'intero collegio, essere superiore:
  - a) allo 0,10% del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 500 milioni di euro;
  - b) allo 0,07% per la parte del valore dell'appalto eccedente 500 milioni di euro.
4. La parte variabile del compenso dei componenti del CCT, è definita, per ciascuna determinazione o parere assunto, in funzione della relativa qualità e carattere tecnico o giuridico secondo quanto indicato dall'art. 7.2.1, lettera b), delle Linee guida approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 17 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2022.
5. Il compenso spettante ai componenti del Collegio non può superare il triplo della parte fissa, una volta sommata la parte variabile.
6. L'importo di riferimento è quello posto a base di gara determinato sulla base dei criteri stabiliti dal Codice dei contratti pubblici.
7. Qualora vengano esercitate le opzioni, vanno considerati gli incrementi ai fini del compenso dei componenti CCT.
8. Al Presidente spetta un compenso pari a quello spettante agli altri componenti maggiorato del 10%.
9. Il compenso della parte variabile è decurtato di un terzo per ciascun parere o determinazione assunti oltre i termini fissati, in assenza di giustificato motivo; l'entità della decurtazione è ridotta della metà nel caso in cui al CCT vengano posti contestualmente più quesiti.
10. La corresponsione del compenso è subordinata all'adozione di determinazioni o pareri ovvero allo svolgimento dell'attività di cui al punto 4.1.2 delle Linee guida approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 17 gennaio 2022, per un numero di riunioni non inferiore a quattro e sempre che la stessa abbia comportato l'adozione di determinazioni o pareri ovvero lo svolgimento di attività istruttoria o la formulazione di osservazioni preliminari.
11. Il compenso è corrisposto a tutti i componenti del CCT indipendentemente dal rapporto intercorrente tra ciascun componente e le parti contrattuali compresi i pubblici dipendenti.
12. Per le attività prestate dal personale dell'ASP con qualifica dirigenziale, trova applicazione il principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti enucleato nel comma 3 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 165/2001 e disciplinato dall'art. 43 del CCNL 16/07/2024 area funzioni locali. Ai dipendenti di ASP, titolari di incarico di EQ, nominati componenti di CCT, sono riconosciuti i relativi compensi ai sensi dell'art. 20, comma 1, lett. h) del CCNL 16/11/2022, comparto funzioni locali.
13. In caso di mancato o ritardato pagamento da parte dell'operatore economico, la stazione appaltante trattiene la quota a carico dell'operatore economico stesso, provvedendo direttamente alla relativa corresponsione.
14. In caso di CCT costituito in via facoltativa nella fase antecedente all'affidamento del contratto, ai sensi del successivo art. 10, sono riconosciuti a ciascun componente del CCT i compensi di cui al presente articolo ridotti del 20%.
15. Il compenso è corrisposto ai componenti del CCT entro novanta giorni dall'emissione della determinazione o del parere ovvero, per la quota fissa di cui al precedente comma 3, lettera a), alla quarta riunione in cui si sono svolte le attività ivi indicate.

## **Articolo 10**

### **Costituzione facoltativa del collegio consultivo tecnico**

1. Per affidamenti non rientranti nell'ambito di cui all'articolo 1, comma 1, del presente regolamento, ASP Reggio Emilia, può costituire, secondo le modalità nello stesso individuate, un collegio consultivo tecnico, formato da tre componenti, per risolvere problemi tecnici o giuridici di ogni natura suscettibili di insorgere nella fase di esecuzione del contratto.
2. ASP può costituire, per affidamenti di qualsiasi importo, secondo le modalità di cui al presente Regolamento, un collegio consultivo tecnico per risolvere problemi tecnici o giuridici di ogni natura suscettibili di insorgere nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e di aggiudicazione.
3. Il Collegio consultivo tecnico, costituito nei casi di cui al precedente comma 2, è formato da tre componenti, nominati dall'ASP. Ferma l'eventuale necessità di sostituzione di uno dei componenti con uno di nomina privata, per la fase di esecuzione, le funzioni di componente del collegio consultivo tecnico nominato ai sensi del presente articolo non sono incompatibili con quelle di componente del collegio nominato ai sensi dell'articolo

## **Articolo 11**

### **Scioglimento del collegio consultivo tecnico**

1. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto oppure, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, anche in un momento anteriore su accordo delle parti.

## **Articolo 12**

### **Rinvii**

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia al Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023 e, nelle more del nuovo decreto di adozione delle linee guida da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, alle Linee Guida approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 17 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2022.